

(N. 1473)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BITOSI, FIORE, MARZOLA, MARIANI, BOLOGNESI, ROVEDA, BOCCASSI, MANCINELLI, NEGRI, PORCELLINI, MANCINO e ZUCCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1956

Miglioramento dei minimi di pensione, delle norme sulla reversibilità delle pensioni, ed altre modifiche alla legge 4 aprile 1952, n. 218

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 aprile 1952, n. 218, riguardante il riordinamento delle pensioni per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che pur non ha risposto, come è ampiamente riconosciuto, all'aspettativa generale di una sistemazione della materia previdenziale, ha lasciato insoluti numerosi problemi, alcuni dei quali sono di notevole portata sociale.

I proponenti non si pongono tuttavia, l'obiettivo di addivenire ad una organica e definitiva sistemazione della materia, ma soltanto di sanare le lacune più gravi dell'attuale sistema. Il proposto provvedimento, pertanto, si limita ad apportare alcune modifiche alle norme in vigore sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'I.N.P.S. che si impongono per chiari motivi di giustizia sociale.

Il problema più grave ed urgente è senza dubbio quello di migliorare le condizioni di vita dei circa 500 mila vecchi lavoratori i quali percepiscono i minimi di pensione stabiliti

dalla predetta legge, che sono fissati in lire 5.000 mensili per i pensionati per invalidità e vecchiaia ultrasessantacinquenni e in lire 3.500 mensili per i pensionati di vecchiaia di età inferiore ai 65 anni e per le pensioni di reversibilità.

Queste cifre denunciano, con cruda evidenza la situazione di questi vecchi lavoratori ai quali è attribuito un trattamento di pensione che non costituisce, per loro, se non una misera elemosina.

I proponenti ritengono che si debba elevare senza indugio il trattamento minimo di pensione per alleviare i disagi di questi vecchi lavoratori i quali percepiscono pensioni così basse perchè furono per lungo tempo disoccupati o perchè i loro datori di lavoro non effettuarono il regolare versamento dei contributi assicurativi. Essi sono quindi vittime di una situazione sociale e di circostanze che, comunque, non dipendono dalla loro volontà.

Si ritiene, quindi, di fissare nella misura di lire 10.000 mensili per tutte le categorie dei

pensionati dell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale il trattamento minimo di pensione stabilito dall'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, numero 218 (art. 1).

D'altra parte anche gli altri pensionati, fra i quali sono numerosissimi coloro che godono di un trattamento leggermente superiore ai minimi attualmente in vigore, versano in difficili condizioni economiche. Bisogna tener conto, inoltre, che dal 1952 il costo della vita è aumentato e che quindi le già insufficienti pensioni hanno perduto parte del loro potere di acquisto. Per tale motivo, i proponenti ritengono indispensabile che sia accordato un aumento di pensione anche agli altri pensionati, in misura più rilevante per coloro che sono titolari di pensioni di lieve importo. Per cui, gli articoli nn. 2-3 del presente provvedimento stabiliscono i criteri con i quali dovrà essere attribuito un aumento degradante in relazione alla maggiore entità della pensione stabilendo comunque, per tutti i pensionati, un aumento minimo di lire 6.500 annue.

Il meccanismo con il quale si realizza l'aumento scalare è basato sull'attribuzione di un aumento del 25 per cento alle pensioni - o quote di pensione - fino a lire 96.000 annue; sulla riduzione progressiva di tale aumento per le pensioni superiori alle lire 96.000 fino a lire 276.000, valutando al 50 per cento la parte delle attuali pensioni fra dette cifre; il meccanismo lascia inalterata la parte di pensione superiore alle lire 276 mila per impedire una effettiva diminuzione delle pensioni superiori a tale cifra, avendosi con ciò un generale aumento delle pensioni tutte sia pure in misura inversa alla loro attuale entità. Ciò è, per maggior chiarezza, precisato nell'articolo 3 il quale vuole che, in ogni caso, sia garantito a tutti i pensionati un aumento minimo di lire 6.500 annue.

L'articolo 4 ha lo scopo di evitare che gli ulteriori aumenti del costo della vita possano di nuovo ridurre il potere d'acquisto delle pensioni e, pertanto, introduce il meccanismo della scala mobile che è già previsto da altre disposizioni di legge relative alle pensioni degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, dei dipendenti dagli enti locali e che, con altri provvedimenti in corso di approvazione, deve essere esteso ad altre categorie.

Le altre modifiche trovano la propria giustificazione nella esigenza di riparare agli inconvenienti di quelle norme che, sulla base della esperienza si sono rilevate imperfette od inadeguate.

La materia della reversibilità deve essere ritoccata sia per quanto riguarda l'entità della pensione, sia per l'attribuzione delle quote ai figli superstiti.

Lo scopo della pensione di reversibilità è certamente quello di assicurare al coniuge ed ai figli loro superstiti un assegno mensile con il quale possano sopperire alle più elementari esigenze nel momento in cui viene a mancare il capo famiglia. Come si può ritenere che tale obiettivo possa considerarsi raggiunto anche parzialmente, quando si corrispondano pensioni di reversibilità con aliquote pari al 50 per cento della pensione che sarebbe spettata al defunto, per il coniuge, o al 20 e al 30 per cento per ogni figlio?

È quindi necessario ed urgente migliorare le aliquote per la reversibilità delle pensioni e pertanto si propone di elevare all'80 per cento la parte che spetta al coniuge e al 30 per cento quella che spetta a ciascun figlio ricorrendo il caso (per il quale l'aliquota è del 20 per cento) in cui abbia diritto a pensione anche il coniuge, o al 40 per cento nel caso abbiano diritto a pensione solo i figli.

In analogia con le altre norme introdotte nell'assicurazione contro la tubercolosi (vedasi legge 28 dicembre 1950, n. 1116) ed anche allo scopo di favorire l'uniformità dei criteri si è proposta la corresponsione della quota di pensione di reversibilità ai figli anche dopo il compimento del 18° anno di età nel caso in cui essi frequentino scuole di vario tipo. Questa proposta è stata formulata in considerazione della tradizione delle categorie impiegatizie di far compiere gli studi necessari ai propri figli ed in considerazione delle giuste aspirazioni di tutte le categorie di lavoratori, che coincidono con l'interesse generale della collettività nazionale.

Con l'articolo 6 della proposta di legge si dispone la abolizione dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che stabilisce che l'ammontare annuo della pensione integrata non può superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione. L'applicazione pratica di tale disposizione ha com-

portato notevoli inconvenienti, con particolare danno di quei lavoratori che, per le vicende dell'occupazione e per il grave stato di sottoccupazione, si sono visti costretti a svolgere prestazioni di opere con retribuzioni inferiori a quelle percepite in attività precedenti. D'altra parte, come è noto, alcuni lavoratori, che hanno già superato l'età pensionabile tendono, avvalendosi delle apposite norme, a continuare l'attività lavorativa; di conseguenza, essi sono costretti spesso ad accontentarsi di retribuzioni più basse le quali potranno dar luogo, per le norme che si propone di abolire, ad una decurtazione della pensione.

Da tempo sono stati annunciati provvedimenti miranti a rendere utile, ai fini del diritto della pensione e della misura di questa, tutto il periodo del servizio militare, compreso, in modo particolare, quello della recente guerra mondiale. Pertanto, in mancanza dei provvedimenti annunciati, si propone, con l'articolo 7, che il servizio militare sia utile ai fini dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, con le norme attualmente in vigore per la utilizzazione del periodo di servizio militare durante la guerra 1915-18.

La legge del 1952, n. 218, ha, tra l'altro, abrogato l'articolo 57 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 che aveva per oggetto la prosecuzione volontaria per la invalidità e la vecchiaia. L'articolo 8 intende ripristinare le disposizioni contenute nell'articolo 57 della legge 1827 stabilendo: *a)* il diritto alla prosecuzione volontaria a prescindere dai nuovi requisiti di contribuzione stabiliti dall'articolo 5 della legge n. 218, per coloro che hanno compiuto l'età pensionabile; *b)* il diritto ad effettuare versamenti volontari integrativi in costanza del rapporto del lavoro assicurato. È noto che ci sono molti lavoratori che giungono all'età pensionabile senza aver conseguito i requisiti di assicurazione a retribuzione previsti dalle norme vigenti. Tanto più numerosi saranno questi lavoratori man mano che i requisiti contributivi stabiliti dalla legge 218 avranno, in applicazione delle norme transitorie in tale legge previste, maggiore applicazione. In considerazione di ciò, nel riproporre le norme contenute nel soppresso articolo 57, si vuol dare la possibilità di acquisire il diritto a pensione a tutti quei lavoratori che sono sprovvisti dei necessari requisiti

contributivi. La condizione oggi vigente, per la quale tale prosecuzione volontaria non può essere effettuata da chi non abbia un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio, si traduce in un danno per quei lavoratori che, pur avendo lungamente contribuito nella assicurazione durante la loro carriera lavorativa; non hanno tuttavia prestato opera soggetta ad obblighi assicurativi negli ultimi anni.

La facoltà infine, di integrare la contribuzione base con versamenti effettuati direttamente dai lavoratori, se ha particolare importanza per i prestatori d'opera per i quali i contributi vengono versati, interessa la generalità dei lavoratori pagati con retribuzioni non elevate.

La legge 28 luglio 1950, n. 633, nell'abolire il limite massimo di retribuzione oltre il quale gli impiegati non erano soggetti all'assicurazione sociale obbligatoria, ha attribuito a coloro che erano stati esclusi dall'obbligo assicurativo dal 1939 - per aver avuto, come impiegati, una retribuzione inferiore a lire 1.500 mensili - la facoltà di procedere al riscatto dei contributi per i periodi di esclusione. Mentre si propone con l'articolo 9 di riaprire i termini per il riscatto a favore di coloro che non lo avessero effettuato pur avendovi diritto, si vuole anche rimediare ad una lacuna della legge stessa. Come è noto, infatti, prima del 1939, il massimale di retribuzione degli impiegati era fissato in lire 800 mensili in base all'articolo 38 della legge 4 ottobre 1935, numero 1827. La riparazione della legge n. 633 fu solo parziale, non essendo stato attribuito il diritto di riscatto a quegli impiegati che furono esclusi dalle assicurazioni sociali prima del 1939 per avere una retribuzione mensile superiore al massimale di lire 800. A tale inconveniente la prima parte dell'articolo 9 vuole appunto ovviare.

L'articolo 10 della presente proposta di legge estende per la prima volta la maggiorazione di 1/10 sulla pensione, già corrisposta per i figli a carico, al coniuge. Si tratta di una autentica lacuna che la nostra proposta vuole eliminare, in analogia con tutte le altre disposizioni di legge che in materia previdenziale equiparano il coniuge superstite al figlio minore come, per esempio, per la reversibilità della pensione e per gli assegni familiari.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda l'onere che comporta l'applicazione della presente proposta va prima di tutto posto in evidenza che il Fondo Adeguamento Pensioni, alla data del 31 dicembre 1954, presentava un avanzo patrimoniale di 97 miliardi e 890 milioni che sarà certamente aumentato nel 1955, tenuto conto dell'andamento del gettito contributivo e delle spese per prestazioni. Tale avanzo deriva dai contributi corrisposti al Fondo Adeguamento Pensioni dai lavoratori e dai datori di lavoro, dato che il contributo dello Stato è corrisposto a congruaglio sulle spese effettive necessarie per la integrazione della pensione. È pertanto

ovvio che l'avanzo stesso sia utilizzato per l'aumento delle pensioni derivanti dalla presente proposta di legge. Per il maggior onere non coperto dall'avanzo suddetto si attribuisce delega al Governo per l'aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro, atteso che non è assolutamente pensabile una riduzione del salario dei lavoratori.

Per il necessario contributo dello Stato, che non può mancare, considerate le finalità altamente sociali, con speciale riguardo all'aumento dei minimi di pensione, si autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le opportune variazioni agli stanziamenti del Bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo e i successivi commi dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituiti dai seguenti:

«L'ammontare annuo delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, integrate ai sensi dell'articolo 9, non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, al minimo di lire 120.000.

«Il trattamento minimo di cui al precedente comma è maggiorato di 1/10 del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato e di 1/12 a norma del precedente articolo 3.

«Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

«Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto».

Art. 2.

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, tutte le pensioni liquidate o da liquidare ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono ricalcolate con i seguenti coefficienti:

a) fino all'importo di lire 96.000: il 125 per cento;

b) da lire 96.001 a lire 276.000: il 25 per cento, fino a lire 96.000 ed il 90 per cento per la parte rimanente;

c) oltre le lire 276.000: il 125 per cento fino a lire 96.000, il 90 per cento da lire 96.001

a lire 276.000 ed il 100 per cento oltre le lire 276.000. I detti importi si intendono ad esclusione della 13^a mensilità e delle maggiorazioni per i figli a carico.

Art. 3.

È garantito - in ogni caso - a tutti i titolari di pensione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente liquidate, un aumento minimo di lire 6.500 annue, comprensivo della 13^a mensilità.

Art. 4.

A partire dal 1° gennaio 1957 i trattamenti minimi di cui all'articolo 1 della presente legge e le pensioni liquidate sono aumentate in ragione del 5 per cento per ogni variazione del costo della vita medio nazionale calcolato dall'Istituto centrale di Statistica, pari al 5 per cento rispetto a quello dell'anno base 1955.

Per ogni variazione del costo della vita medio nazionale di cui al comma precedente, per le pensioni da liquidare con decorrenza successiva alle variazioni stesse, l'indice di integrazione di 45 volte di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è aumentato di due punti e mezzo.

Art. 5.

L'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato semprechè per questo ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9 lettera a) e b) spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

La pensione spetta anche ai figli superstiti che hanno superato l'età di 18 anni, fino a

20 anni, qualora essi frequentino una scuola professionale, artistica o media, e fino a 26 anni quando siano regolarmente iscritti ad università o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, o semprechè i figli stessi non attendano a proficuo lavoro.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

a) l'ottanta per cento al coniuge;

b) il trenta per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il quaranta per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

Se il superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del 1° comma dell'articolo 10.

Qualora non vi siano nè coniugi, nè figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni o che siano invalidi ai sensi del primo comma dell'articolo 10, che non siano già titolari di pensione diretta, nella misura del quindici per cento ciascuno ».

Art. 6.

È abrogato l'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con decorrenza dal 1° gennaio 1952.

Art. 7.

A richiesta dell'assicurato, i periodi di servizio militare, in qualsiasi tempo prestati, in pace o in guerra, sono computati come utili ai fini delle prestazioni per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente comma, si computa come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale corrispondente alla classe minima di retribuzione.

Art. 8.

L'assicurato per la invalidità e la vecchiaia che l'compimento del 60° anno di età, se

uomo, o del 55° anno di età, se donna, non ha conseguito i requisiti di contribuzione o di assicurazione necessari per liquidare la pensione, qualunque sia il numero dei contributi versati, può continuare a proprio carico il versamento dei contributi stessi secondo le norme contenute nella legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'assicurato per la invalidità e la vecchiaia per il quale siano fatti versamenti che non raggiungessero la classe massima di contributo, può, per aumentare la propria pensione, eseguire, durante il periodo di contribuzione obbligatoria, versamenti volontari con effetto integrativo fino al limite della classe massima.

Art. 9.

Agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto del limite di retribuzione stabilito dall'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è data facoltà, da esercitarsi non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base per i periodi di esclusione, all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia.

I contributi versati in base al precedente comma del presente articolo sono validi a tutti gli effetti sia ai fini del diritto alla pensione che della misura di questa.

Coloro che sono già pensionati o hanno comunque l'attività lavorativa possono ugualmente esercitare le facoltà di cui al primo comma del presente articolo ed in conseguenza chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione o della pensione stessa.

Il termine per il riscatto dei contributi, previsto dalla legge 28 luglio 1950, n. 633, è riaperto per due anni, a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

La maggiorazione di un decimo sull'ammontare della pensione, prevista dall'articolo 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, spetta anche al pensionato per il coniuge, se il coniuge è uomo, il decimo è cor-

risposto solo nel caso che esso sia ritenuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 11.

Al maggior onere derivante al Fondo Adeguamento Pensioni, di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'applicazione della presente legge, si provvede per il 65 per cento mediante l'aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro e per il rimanente mediante aumento del concorso dello Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sarà provveduto in applicazione del precedente comma all'adeguamento delle aliquote dei contributi a carico dei datori di lavoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del bilancio per i nuovi provvedimenti legislativi in applicazione del primo comma del presente articolo.

Art. 12.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1956.